

**SCHEMA DI VALUTAZIONE N. 52/2012
dei progetti di atti legislativi trasmessi ai sensi del protocollo
sull'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità**

TITOLO:	Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva 2011/92/UE concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati.		
NUMERO ATTO	COM(2012) 628 def.		
NUMERO PROCEDURA	2012/0297 (COD)		
AUTORE	Commissione europea		
DATA DELL'ATTO	26/10/2012		
DATA DI TRASMISSIONE	26/10/2012		
SCADENZA OTTO SETTIMANE	24/12/2012		
ASSEGNATO IL	29/10/2012		
COMM.NE DI MERITO	13 ^a	Parere motivato entro	06/12/2012
COMM.NI CONSULTATE	3 ^a e 14 ^a	Oss.ni e proposte entro	29/11/2012
OGGETTO	La proposta in esame interviene a modificare la direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, con l'intento di rafforzare la qualità della procedura di valutazione ambientale, di snellire le varie fasi della procedura e di rafforzare la coerenza e le sinergie con altre normative e politiche dell'Unione, come anche con le strategie e le politiche definite dagli Stati membri in settori di competenza nazionale.		
BASE GIURIDICA	La base giuridica della proposta è individuata nell'articolo 192, paragrafo 1 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), in base al quale il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, decidono in merito alle azioni da intraprendere per realizzare le politiche dell'Unione europea in materia ambientale.		
PRINCIPIO DI SUSSIDIARIETÀ	CONFORME: la Commissione europea sottolinea che l'obiettivo della direttiva in oggetto, ossia garantire un elevato		

livello di protezione dell'ambiente e della salute umana grazie alla definizione di requisiti minimi per la valutazione ambientale dei progetti, vista la portata, gravità e natura transfrontaliera dei problemi ambientali da risolvere, non può essere realizzato in maniera sufficiente dai singoli Stati membri, ma può essere meglio realizzato a livello dell'Unione europea. La Commissione riconosce, inoltre, un valore aggiunto in quanto l'azione dell'UE riguarderà questioni importanti per l'Unione nel suo complesso, quali l'adattamento ai cambiamenti climatici e la prevenzione delle calamità, e contribuirà al conseguimento degli obiettivi di [EUROPA 2020 - Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva](#)¹.

PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ

CONFORME: la proposta si limita a quanto è necessario per le finalità che intende perseguire. Lo strumento prescelto è una direttiva poiché la proposta è volta a modificare una direttiva esistente e lascia quindi flessibilità agli Stati membri per quanto riguarda la scelta delle misure di esecuzione e le loro modalità specifiche di applicazione.

ANNOTAZIONI

La direttiva 2011/92/UE costituisce la versione codificata della [direttiva 85/337/CE](#) del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati. Ha armonizzato i principi per la valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti, tramite l'introduzione di requisiti minimi (per quanto riguarda i tipi di progetti soggetti a valutazione, i principali obblighi dei committenti, il contenuto della valutazione e la partecipazione delle autorità competenti e del pubblico), e ha inteso contribuire a garantire un livello elevato di protezione dell'ambiente e della salute umana. Tuttavia la Commissione rileva come, nei suoi 25 anni di applicazione, la direttiva VIA non abbia subito modifiche significative, mentre è notevolmente cambiato il contesto politico, giuridico e tecnico².

La Commissione ritiene che la direttiva VIA possa svolgere un ruolo cruciale su alcune questioni ambientali, come l'efficienza delle risorse, la biodiversità, i cambiamenti climatici e i rischi di catastrofe. La proposta si inserisce quindi nel **contesto di altri obiettivi e politiche dell'Unione europea**. Si citano in proposito:

- la "strategia tematica per la protezione del suolo" ([COM\(2006\) 231 def.](#)) e la "tabella di marcia per un uso efficiente delle risorse in Europa" ([COM\(2011\) 571 def.](#)), nelle quali la Commissione europea sottolinea l'importanza di un uso sostenibile del suolo e la necessità di affrontare l'aumento non sostenibile, nel lungo periodo, delle aree di insediamento (occupazione dei terreni);
- gli impegni assunti dall'Unione nel contesto della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica e gli obiettivi e le azioni contenute nella "strategia dell'UE per la biodiversità fino al 2020" ([COM\(2011\) 244 def.](#)), che dovrebbero contribuire al raggiungimento

¹ COM(2010) 2020 def.

² La revisione intermedia del Sesto programma comunitario di azione in materia di ambiente ([COM\(2007\) 225 def.](#)) e le relazioni della Commissione europea sull'applicazione e l'efficacia della direttiva VIA, fra cui quella più recente del luglio 2009 ([COM\(2009\) 378 def.](#)), hanno individuato un certo numero di lacune.

dell'obiettivo principale dell'Unione, adottato nel 2010³, di arrestare la perdita di biodiversità e il degrado dei servizi ecosistemici entro il 2020 e di ripristinarli dove possibile;

- la comunicazione della Commissione su "un approccio comunitario alla prevenzione delle catastrofi naturali e di origine umana" ([COM\(2009\) 82 def.](#)), cui hanno fatto seguito le conclusioni del 30 novembre 2009 del Consiglio dell'Unione europea in cui si invitava la Commissione a garantire un riesame delle preoccupazioni legate alla prevenzione e alla gestione del rischio di calamità.

La proposta di direttiva è stata preceduta da una consultazione pubblica on-line, cui sono pervenute 1365 risposte (684 da cittadini, 479 da organizzazioni, imprese e ONG, 202 da autorità e amministrazioni pubbliche)⁴ e che si è conclusa con una conferenza tenutasi il 18 e 19 novembre 2010 a Lovanio, in Belgio, con il contributo di specialisti del settore⁵. Inoltre, l'Istituto di gestione e di valutazione ambientale (Institute of Environmental Management & Assessment, IEMA)⁶ ha inviato un contributo (1815 risposte) sotto forma di indagine nella quale figuravano molti dei quesiti posti dalla Commissione. L'orientamento è per gran parte favorevole al ruolo della direttiva VIA, ritenuta efficace nel contribuire alla protezione dell'ambiente e della qualità della vita. Tuttavia, la maggior parte dei *respondents* ha espresso la necessità di apportare miglioramenti al processo di valutazione, pur senza cambiamenti radicali negli obiettivi e nella struttura della direttiva stessa.

Dalla valutazione d'impatto ([SWD\(2012\) 355 def.](#)) allegata alla proposta di direttiva sono emerse tre aree problematiche specifiche, che riguardano:

- 1) la procedura di verifica dell'assoggettabilità ovvero di **screening**,
- 2) la **qualità della VIA e dell'analisi in essa contenuta**,
- 3) i rischi di **incoerenze** nell'ambito della procedura di VIA e in relazione ad altri atti legislativi.

Pertanto le principali modifiche proposte dalla Commissione europea sono:

- Il **chiarimento della procedura di screening**, attraverso i criteri di selezione di cui all'*allegato III*, che riguarderanno, come specificato all'*articolo 4, paragrafo 4*, le caratteristiche e l'ubicazione dei progetti e il loro potenziale impatto ambientale, e attraverso l'esplicitazione del contenuto della procedura e delle motivazioni alla base delle decisioni da essa derivanti. All'*allegato II* è stato inserito un nuovo paragrafo (*allegato II.A*) che fornisce un elenco dettagliato delle informazioni che il committente⁷ deve fornire all'autorità competente. La definizione di "*progetto*" è modificata al fine di includere i lavori di "*demolizione*" (*articolo 1, paragrafo 2*), conformemente alla sentenza della Corte nella causa C-50/09. La possibilità di deroga è limitata ai progetti "*aventi quale unico obiettivo scopi di difesa nazionale*" e viene estesa a "*emergenze che riguardano la protezione civile*", nel caso in cui gli Stati membri, "*dopo una valutazione caso per caso e se così disposto dalla normativa nazionale*", ritengano che l'applicazione della direttiva in oggetto "*possa pregiudicare tali scopi*" (*articolo 1, paragrafo 3*).
- Il **rafforzamento della qualità del processo di valutazione dell'impatto ambientale**. L'*articolo 5* mantiene l'obbligo per il committente di fornire informazioni ambientali (che saranno tuttavia semplificate nella forma e nel contenuto come specificato nell'*allegato IV*), rende obbligatoria la definizione dell'ambito di applicazione (le autorità

³ [Conclusioni del Consiglio europeo, 25 e 26 marzo 2010.](#)

⁴ <http://ec.europa.eu/environment/consultations/eia.htm>

⁵ <http://ec.europa.eu/environment/eia/conference.htm>

⁶ Il principale organismo professionale per l'ambiente, che conta oltre 15 000 membri operanti in tutti i settori industriali.

⁷ Ai sensi della direttiva 2011/92/UE, si intende per "committente" il richiedente dell'autorizzazione relativa a un progetto privato o la pubblica autorità che prende l'iniziativa relativa a un progetto.

competenti dovranno determinare la portata e il livello di dettaglio delle informazioni ambientali da trasmettere, da parte del committente, sotto forma di una relazione ambientale) e introduce meccanismi atti a garantire che le relazioni ambientali siano complete e di qualità sufficiente. Il rapporto ambientale dovrà, infatti, contenere informazioni aggiuntive relative alla valutazione di alternative ragionevoli, la descrizione delle misure di monitoraggio e la descrizione degli aspetti connessi a nuovi problemi ambientali (ad esempio, i cambiamenti climatici, la biodiversità, il rischio di calamità e l'uso delle risorse naturali).

L'*articolo 8* prevede diverse nuove disposizioni: una scadenza per la conclusione della procedura di VIA; l'inserimento nella decisione sull'autorizzazione da parte dell'autorità competente di alcuni degli elementi che stanno alla base della stessa; l'obbligatorietà del monitoraggio ex-post solo per i progetti che avranno significativi effetti negativi sull'ambiente, secondo le consultazioni effettuate e le informazioni raccolte (compresa la relazione ambientale). L'autorità competente sarà, inoltre, tenuta a verificare che le informazioni della relazione ambientale siano aggiornate prima di decidere se concedere o rifiutare un'autorizzazione.

- Vengono precisate le **scadenze** delle fasi principali stabilite dalla direttiva: consultazione pubblica, decisione successiva allo screening, decisione definitiva in merito alla VIA (*articoli da 4 a 8*).

La Commissione propone, inoltre, di introdurre un **meccanismo simile a uno sportello unico** per garantire il coordinamento o lo svolgimento simultaneo della VIA e delle valutazioni ambientali richieste da altre normative dell'Unione, come la [direttiva 2010/75/UE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), la [direttiva 92/43/CEE](#) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, la [direttiva 2001/42/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente, la [direttiva 2009/147/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, la [direttiva 2000/60/CE](#) del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque. All'*articolo 9* è quindi aggiunto il *paragrafo 3*, con la previsione che, quando l'autorità conclude la sua valutazione dell'impatto ambientale del progetto, gli Stati membri possano anche decidere di mettere a disposizione del pubblico le informazioni di cui al *paragrafo 1*, ovvero: il tenore della decisione e le condizioni che eventualmente l'accompagnano; i motivi e le considerazioni principali su cui la decisione si fonda, incluse informazioni relative al processo di partecipazione del pubblico; una descrizione delle principali misure al fine di evitare, ridurre e se possibile compensare gli effetti negativi più rilevanti; "d) una descrizione, se necessario, delle misure di monitoraggio (nuovo)".